Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 bis del 22 dicembre 2003

LEGGE REGIONALE N. 27 del 18 dicembre 2003

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

Articolo 1

1. I residui attivi provenienti dai sottoelencati capitoli del bilancio per l'anno finanziario 2000 non riportati nel bilancio 2001 sono iscritti per le stesse finalità ai seguenti capitoli di nuova istituzione dello Stato di previsione dell'entrata del medesimo bilancio 2001, approvato con legge regionale 11 agosto 2001, n. 11, per gli importi a fianco indicati:

CAPITOLO DEL BILANCIO 2000	DESCRIZIONE	CAPITOLO DEL BILANCIO 2001	IMPORTO
112	Rideterminazione Fondo Comune anno 1996	112	3.732.103.309
402	Quota nazionale per il cofinanziamento del PIM-Campania. Misure formazione professionale (art. 25 L.21/12/78 n.845)	402	3.054.618.000
404	Fondi della CEE (Fondo di sviluppo regionale) per il cofinanziamento del PIM Campania	404	10.307.905.800
408	Fondi della CEE (Fondo di orientamento in agricoltura) per il cofinanziamento del PIM Campania	408	20.149.392.641
412	Fondi della CEE (Fondo Sociale Europeo) per il cofinanziamento del PIM Campania	412	16.434.702.418
468	Gestione dell'impianto di depurazione di Solofra.D.L. 18/9/84, n.581 convertito in Legge 17/11/84,n.775 (deliberazione CIPE 20/12/84-G.U. N.39 del 14/2/85).	468	8.050.000.000
470	Gestione dell'impianto di depurazione dei Regi Lagni .D.L. 18/9/84, n.581 convertito in Legge 17/11/84,n.775 (deliberazione CIPE 20/12/84-G.U. N.39 del 14/2/85).	470	31.460.000.000
490	Fondi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – cofinanziamento di progetti di formazione professionale finalizzati alla lotta contro la disoccupazione di lunga durata ed all'inserimento professionale dei giovani previsti negli obiettivi 3 e 4 del Regolamento C.E.E. 2052/88 e nell'art. 2, lettera A del Regolamento CEE 5255/88 (art.25 Legge 21/12/78, n.845)	490	19.391.300.935
494	Fondi della C.E.E. (Fondo Sociale Europeo) – cofinanziamento di progetti di formazione professionale finalizzati alla lotta contro la disoccupazione di lunga durata ed all'inserimento professionale dei giovani previsti negli obiettivi 3 e 4 del Regolamento C.E.E. 2052/88 e nell'art. 2, lettera A del Regolamento CEE 5255/88	494	31.094.307.030

502	Fondi della CEE (Fondo Sociale Europeo) – per l'attuazione di progetti di formazione professionale in attivita' produttive, valorizzazione delle attivita' turistiche, attivita' agricole e forestali, salvaguardia dell'ambiente, multiassiale, apprendistato. Obiettivo 1 del programma operativo plurifondo (Regolamento C.E.E. 2052/88)	502	13.051.219.582
504	Quota nazionale– per l'attuazione di progetti di formazione professionale in attivita' produttive, valorizzazione delle attivita' turistiche, salvaguardia dell'ambiente, multiassiale, attivita' agricole e forestali, apprendistato. Obiettivo 1 del programma operativo plurifondo (Regolamento C.E.E. 2052/88 e art.25 Legge 21/12/78, n.845)	504	7.655.978.425
596	Fondi della CEE (Fondo di Sviluppo Regionale) per il cofinanziamento degli assi prioritari: comunicazioni, potenziamento dell'artigianato, potenziamento e qualificazione della attivita' turistiche,miglioramento dell'approvvigionamento idrico, salvaguardia dell'ambiente, ricerca sviluppo e innovazione, assistenza tecnica, pubblicita' e monitoraggio del programma operativo plurifondo (Regolamento C.E.E. 2052/88)	596	190.225.461.736
616	Fondi della CEE (Fondo di Orientamento in Agricoltura) per il cofinanziamento degli assi prioritari: infrastrutture rurali, qualificazione della attivita' agricola, zootecnia attivita' di integrazione del reddito in agricoltura, ambiente e forestazione del programma operativo plurifondo (Regolamento C.E.E. 2052/88)	616	11.096.245.554
658	Fondi del Ministero dell'Ambiente per un programma di ricerca sui fenomeni di inquinamento indotti alla risorsa idrica sotterranea conseguenti all'intensa attività agricola nell'area della piana dell'agro sarnese-nocerino	658	425.000
906	Fondi dello Stato per l'attuazione del progetto Area Dorsale Appenninica: predisposizione del documento cartografico per la pianificazione dell'assetto naturalistico del territorio (legge 6/12/91, n.394)	906	265.000.000
964	Risorse finanziarie residue su sovvenzioni globali (quadro comunitario di sostegno 1994/99)	964	50.000.000.000
1006	Fondi per interventi urgenti di edilizia sanitaria nell'Ospedale Cotugno di Napoli (Legge 5/6/90, n.135, Legge 23/5/97, n. 135 - Delibere CIPE 21/12/93 e 6/5/98)	1006	172.000.000.000
1048	Programma operativo multiregionale n.940028/I/1:azioni innovative ed assistenza tecnica (decisione CEE (94) 3492 del 16/12/94 ARINCO n.94IT05021) Quota FSE	1048	5.032.652.500

1076	Programma Comunitario INTEREGG II – fondi FESR (Decisione CEE/C 1998 2275 del 5/1/98) – Progetto MEDAIR	1076	52.279.290
1077	Programma Comunitario INTEREGG II – fondi dello Stato (Decisione CEE/C 1998 2275 del 5/1/98) – Progetto MEDAIR.	1077	17.426.490

Articolo 2

1. I residui passivi provenienti dai sottoelencati capitoli del bilancio per l'anno finanziario 2000 non riportati nel bilancio 2001 sono iscritti per le stesse finalità ai seguenti capitoli di nuova istituzione dello Stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 2001, approvato con legge regionale 11 agosto 2001, n. 11, per gli importi a fianco indicati:

CAPITOLO DEL BILANCIO 2000	DESCRIZIONE	CAPITOLO DEL BILANCIO 2001	IMPORTO
2346	Programma Comunitario INTEREGG II – fondi FESR (Decisione CEE/C 1998 2275 del 5/1/98) – Progetto MEDAIR	2345	52.279.290
2347	Programma Comunitario INTEREGG II – fondi dello Stato (Decisione CEE/C 1998 2275 del 5/1/98) – Progetto MEDAIR.	2347	17.426.490

Articolo 3

1. Si autorizza l'istituzione dei seguenti capitoli negli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001:
- capitolo di entrata 7089 avente la seguente denominazione: "Conto n. 22936 denominato "Regione Campania – conto sanita'" acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato in corso di chiusura: saldo di cassa al 31/12/2000 da riscuotere."
- capitolo di spesa 9283 avente la seguente denominazione: "Conto n. 22936 denominato "Regione Campania – conto sanita'" acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato in corso di chiusura: riversamento saldo di cassa al 31/12/2000."

Articolo 4

1. Sono autorizzate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.77 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, le eccedenze di impegno di spesa sui seguenti capitoli per l' importo a fianco di ciascuno indicato:

CAPITOLO DEL BILANCIO 2001	DENOMINAZIONE	ECCEDENZA DI IMPEGNO
750	Concorso negli interessi su mutui contratti per il potenziamento della industria alberghiera e degli impianti turistici complementari (L.R. n.40/84, n.6/86 e n. 23/87 (spese obbligatorie) (risorse proprie)	3.552.785.780
756	Annualita' del concorso negli interessi per i mutui decennali previsti dall'art.1 D.L. 4/11/1988 N.465 convertito in Legge 30/12/88 n .556	36.925.000
2143	Integrazione della Regione per l'attuazione del piano parcheggi di cui all'art.3, L.24/3/89 n. 122	15.000.000.000

Articolo 5

1. Sono autorizzate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.77 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, le eccedenze di impegno di spesa sui seguenti capitoli per l' importo a fianco di ciascuno indicato, in relazione agli analoghi accertamenti sui correlati capitoli della entrata 7006, 7089 e 7092 :

CAPITOLO DEL BILANCIO 2001	DENOMINAZIONE	ECCEDENZA DI IMPEGNO
9206	Versamento ritenute erariali su competenze ed assegni corrisposti dalla Regione al personale dipendente e ad estranei.	12.959.252.836
9218	Pagamento di indennità di fine rapporto di lavoro a tempo indeterminato spettante agli operai idraulico-forestali impiegati in lavori condotti in amministrazione diretta dagli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste e degli enti delegati ai sessi della legge 4/5/79, n.27 e della legge 29 maggio 1982, n.297	4.331.140
9283	Conto n. 22936 denominato "Regione Campania – conto sanita'" acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato in corso di chiusura: riversamento saldo di cassa al 31/12/2000.	665.549.756
9286	IRAP da versare sul conto di contabilita' speciale n. 40/11 acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli	420.283.380

Articolo 6

1. Sono autorizzate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.77 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, le eccedenze di pagamenti, rispetto agli stanziamenti di cassa, sui seguenti capitoli e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

CAPITOLO DEL BILANCIO 2001	DENOMINAZIONE	ECCEDENZA DI PAGAMENTI
5	Contributi per il funzionamento dei Gruppi Consiliari (L.R. 05/08/72 n.6 e successive modificazioni, L.R. 27/06/88 n. 14, L.R. 30/4/96 n. 10) (spesa obbligatoria).	227.264.255
750	Concorso negli interessi su mutui contratti per il potenziamento della industria alberghiera e degli impianti turistici complementari (L.R. n.40/84, n.6/86 e n. 23/87 (spese obbligatorie) (risorse proprie)	3.612.785.780
756	Annualita' del concorso negli interessi per i mutui decennali previsti dall'art.1 D.L. 4/11/1988 N.465 convertito in Legge 30/12/88 n. 556	36.925.000
2345	Programma comunitario Interr.II – Fondi FERS – (decisione CEE/C 1998 2275 del 5/1/1998) Progetto MEDAIR	23.169.296

2347	Programma comunitario Interr.II Fondi dello Stato - (decisione CEE/C 1998 2275 del 5/1/1998) Progetto MEDAIR	6.970.571
2353	Interventi in materia di servizi di pubblico trasporto locale per viaggiatori e deleghe alle Amm.ni Prov.li (L.R. 25/1/83 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, D.L.vo 19/11/97 n. 422 e D.L.vo n. 345/98)	36.554.548.792
3004	Esercizio della delega in materia di interventi in agricoltura a seguito di eccezionali calamità naturali da parte delle C.M. e della Province (Legge Regionale 3/8/1981, n. 55)	40.168.000
5180	Contributo annuale alla Fondazione Cortese	300.000.000
7004	Restituzione di somme erroneamente versate alla Regione per contributi sanitari.	21.383.155
7602	F.S.N. parte corrente. Funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici (Legge 833/78 art.51)	10.364.000.000
9202	Versamento ritenute per c/terzi e partite di giro	1.264.208.777.063
9283	Conto n. 22936 denominato "Regione Campania – conto sanita'" acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato in corso di chiusura: riversamento saldo di cassa al 31/12/2000.	665.549.756

Articolo 7

1. La giacenza di cassa al 1° gennaio 2001 iscritta al capitolo A1 dello stato di previsione della entrata del bilancio per l'anno finanziario 2001, approvato con legge regionale 11 agosto 2001, n.11, per lire 2.697.606.388.000 viene rideterminata in sede di consuntivo in lire 1.622.129.280.585, giusto l'art.22 della legge di approvazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2000.

CONTO FINANZIARIO

Articolo 8

1. E' approvato il conto consuntivo finanziario della Regione Campania per l'esercizio 2001, che si allega e che forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

Articolo 9

ENTRATE

Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, da contributi ed assegnazioni dello Stato, da rendite patrimoniali, da utili di Enti o Aziende Regionali, da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti e per contabilita' speciali accertate nell'esercizio finanziario 2001, per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo in

lire **29.533.828.534.775**

I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 2000 in lire 17.818.118.560.996, risultano riaccertati, per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2001, in

lire **18.084.497.203.012**

I residui attivi al 31 dicembre 2001 ammontano complessivamente a lire 18.060.793.858.749, così risultanti:

	SOMME RISCOSSE	**SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE**	**TOTALE**
ACCERTAMENTI	23.621.994.060.991	5.911.834.473.784	29.533.828.534.775
RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO 2000	5.935.537.818.047	12.148.959.384.965	18.084.497.203.012
		18.060.793.858.749	

Per effetto di quanto sopra accertato, l'ammontare complessivo dei **residui attivi al 31/12/2001** iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, approvato con legge regionale 26 luglio 2002, n.16, viene rideterminato in lire **18.060.793.858.749**, così come risulta dal conto consuntivo finanziario per l'esercizio 2001.

Articolo 10
SPESE

Le spese correnti, per investimento, per oneri non ripartibili e per contabilità speciali impegnate nell'esercizio finanziario 2001, per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo in:

lire **30.278.315.969.912**

I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 2000 in lire 9.009.889.869.291. risultano riaccertati, per effetto di economie e perenzioni verificatesi nel corso della gestione 2001, in

lire **7.974.405.159.736**

I residui passivi al 31 dicembre 2001 ammontano complessivamente a lire 10.788.078.647.274 così risultanti:

	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	TOTALE
IMPEGNI	21.989.740.141.489	8.288.575.828.423	30.278.315.969.912
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	5.474.902.340.885	2.499.502.818.851	7.974.405.159.736
		10.788.078.647.274	

Per effetto di quanto sopra accertato, l'ammontare complessivo dei **residui passivi al 31/12/2001** iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, approvato con legge regionale 26 luglio 2002, n.16, viene rideterminato in lire **10.788.078.647.274**, così come risulta dal conto consuntivo finanziario per l'esercizio 2001.

Articolo 11
DISAVANZO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Il disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2001 è stabilito in lire 744.487.435.137, così come risulta dai seguenti dati:

- Entrate complessivamente accertate	lire	29.533.828.534.775
- Spese complessivamente impegnate	lire	30.278.315.969.912
- **Disavanzo di competenza**	**lire**	**744.487.435.137**

Articolo 12
SITUAZIONE DI CASSA

Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 ammonta a lire 3.715.018.677.249, e risulta stabilito come segue:

Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 2000			lire	1.622.129.280.585
Riscossioni dell'esercizio 2001				
- In c/competenza (art. 9)	lire	23.621.994.060.991		
- In c/residui (art. 9)	lire	5.935.537.818.047		
TOTALE	lire	29.557.531.879.038	lire	29.557.531.879.038
		TOTALE	**lire**	**31.179.661.159.623**
Pagamenti dell'esercizio 2001				
- In c/competenza (art.10)	lire	21.989.740.141.489		
- In c/residui (art.10)	lire	5.474.902.340.885		
TOTALE	**lire**	**27.464.642.482.374**	**lire**	**27.464.642.482.374**
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2001			**lire**	**3.715.018.677.249**

Per effetto di quanto sopra accertato, la **giacenza di cassa al 1° gennaio 2002** iscritta nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 2002, approvato con legge regionale 26 luglio 2002, n.16, per lire 696.888.707.740 viene rideterminata in lire **3.715.018.677.249.**

Articolo 13
SITUAZIONE FINANZIARIA

L'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 2001 ammonta a lire **10.987.733.888.724** e risulta stabilito così come di seguito indicato:

Disavanzo della gestione di competenza (art .11)			**744.487.435.137**
Avanzo dell'esercizio 2000	**10.430.357.972.290**		
Diminuzione dei residui passivi provenienti dall'esercizio 2000:			
Accertati			
Al 1° gennaio 2001 (art.10) 9.009.889.869.291			
Al 31 dicembre 2001 (art.10) 7.974.405.159.736	1.035.484.709.555		
Riaccertamento dei residui attivi provenienti dall'esercizio 2000:			
Accertati			
Al 1° gennaio 2001 (art.9) 17.818.118.560.996			
Al 31 dicembre 2001 (art.9) 18.084.497.203.012	**266.378.642.016**		
	TOTALE	lire	11.732.221.323.861
Avanzo finanziario al 31 dicembre 2001		**lire**	**10.987.733.888.724**

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO
Articolo 14

E' approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 2001, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2001

ATTIVITA'			
- attivita' finanziarie		Lire	19.440.247.841.581
- attivita' disponibili		Lire	282.650.700.330
- attività' non disponibili		Lire	339.139.289.870
	TOTALE ATTIVITÀ'	**Lire**	**20.062.037.831.781**
PASSIVITA'			
- passività' finanziarie		Lire	14.547.928.336.332
- passivita' diverse		Lire	7.080.432.862.059
	TOTALE PASSIVITA'	**Lire**	**21.628.361.198.391**
CONSISTENZA NETTA AL 1° GENNAIO 2001		**Lire**	**- 1.566.323.366.610**

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2001

ATTIVITA'			
- attivita' finanziarie		Lire	21.775.812.535.998
- attivita' disponibili		Lire	378.298.746.056
- attività' non disponibili		Lire	327.553.753.508
	TOTALE ATTIVITÀ'	**Lire**	**22.481.665.035.562**
PASSIVITA'			
- passività' finanziarie		Lire	17.191.056.849.791
- passivita' diverse		Lire	7.564.447.550.526
	TOTALE PASSIVITA'	**Lire**	**24.755.504.400.317**
CONSISTENZA NETTA AL 31/12/2001		**Lire**	**- 2.273.839.364.755**

Il peggioramento patrimoniale dell'esercizio 2001 risulta essere di lire **707.515.998.145** così come espresso dalla seguente situazione riepilogativa:

	INIZIALE	FINALE	VARIAZIONE
ATTIVITA'	20.062.037.831.781	22.481.665.035.562	2.419.627.203.781
PASSIVITA'	21.628.361.198.391	24.755.504.400.317	3.127.143.201.926
CONSISTENZA NETTA	**-1.566.323.366.610**	**-2.273.839.364.755**	
PEGGIORAMENTO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2001		lire	**707.515.998.145**

Articolo 15
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Presidente
Bassolino

NOTE

Avvertenza: Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996)

Note all'art. 1

L.R. n.11/2001 :" Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2001 e Bilancio Pluriennale 2001-2003"
Legge 845/1978 :" Legge-quadro in materia di formazione professionale, art. 25 :"Istituzione di un Fondo di rotazione. Articolo abrogato dall'art. 9, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236." Le disposizioni contenute nell'art.25 della legge 845/78 sono state abrogate dall'art.9 del d.l. 20 maggio 1993, n.148, convertito in legge 19 luglio 1993, n.236, per le parti disciplinate dal medesimo articolo 9. Vedi anche l'art.118, comma 10., della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Legge n. 775/1984 : "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno."
Legge n.394/1991: "Legge quadro sulle aree protette "
Legge 5 giugno 1990, n.135, concernente: "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS"
Legge 23 maggio 1997, n.135 : "Conversione in legge, con modificazioni del d.l. 25 marz0 1997, n. 67, recante: "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione"

Note all'art. 4
L.R. n. 20/1978 : "Ordinamento contabile della Regione Campania" art. 77 ultimo comma : "Con la legge regionale di approvazione del rendiconto generale viene disposta la sanatoria delle eventuali eccedenze d'impegni e di pagamenti di cui ai punti 8 e 9 del precedente comma."
L.R. n.40/1984 : "Provvidenze regionali in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari"
L.R. n. 6/1986 : "Modifiche ed integrazioni della L.R. 28/8/1984, n.40 concernente: "Provvidenze regionali in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari"
L.R. n.8/1987 : "Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1981"
L.R. n. 23/1987 : "Utilizzazione e adeguamento delle procedure e delle provvidenze della L.R. 28/8/1984, n.40, ai fini del sostegno al ripristino delle attività turistiche danneggiate dalle recenti calamità naturali"
D.L.n.465/1988 : "Decreto convertito in l. 30 dicembre 1988, n. 556 (in Gazz. Uff., 2 gennaio 1989, n. 1). -- Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche (1). Art.1 : "1. In vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di strutture turistiche e ricettive, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 146 miliardi per l'anno 1989 e di lire 196 miliardi per l'anno 1990, di cui lire 21 miliardi come limite di impegno annuo a decorrere dall'anno 1989. Delle predette somme almeno il 40 per cento è riservato ai territori del Mezzogiorno.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, individua con proprio decreto, relativamente alle iniziative di cui al comma 1, le priorità, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione, con particolare riguardo:
a) per le priorità, all'adeguamento delle strutture e dei servizi turistici per i campionati mondiali di calcio del 1990, alla realizzazione di parchi urbani e verde pubblico attrezzato, all'adeguamento delle strutture e dei servizi in aree ad alta vocazione turistica, allo sviluppo di forme associative e di accordi finalizzati a progetti di miglioramento dell'offerta ricettiva e dei servizi, all'adeguamento agli standard europei delle normative antinfortunistiche e di sicurezza, allo sviluppo del turismo nel Mezzogiorno ed allo sviluppo del turismo giovanile;
b) per i parametri di valutazione, alla redditività, all'autofinanziamento, all'occupazione, all'innovazione tecnologica, al rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area;
c) per i criteri di ripartizione, alla suddivisione dello stanziamento di cui al comma 1 fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di una quota non superiore al 30 per cento per iniziative a carattere nazionale che devono essere definite e localizzate d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
3. I progetti volti alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono presentati al Ministero per i beni e le attività culturali entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2. I progetti a carattere regionale devono essere corredati da un attestato delle

regioni competenti da cui risulti la conformità dei medesimi alle finalità dei programmi di sviluppo turistico. Per i progetti a carattere nazionale tale conformità è verificata dal Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
4. I progetti di cui al comma 3 devono indicare:
a) l'area, la durata e le modalità degli interventi, corredate dal progetto di massima o esecutivo;
b) il costo totale, inclusi i costi per la progettazione, da intendersi a prezzo chiuso e comprensivo dell'IVA;
c) il concessionario per la realizzazione, che dovrà assicurare anche la gestione;
d) tutte le fasi procedurali tecnico-amministrative previste dalla normativa vigente per la immediata realizzazione;
e) il piano finanziario che deve essere articolato, per quanto riguarda i costi, con l'indicazione dei vari fattori di composizione e, per quanto riguarda le fonti di copertura, con l'indicazione delle risorse proprie del concessionario da impegnare nel progetto, dei rientri che si presume di realizzare e dei contributi pubblici di cui al comma 5;
f) il numero degli occupati, con i relativi costi nella fase di realizzazione e nella fase di gestione;
g) le attività di formazione e riqualificazione del personale;
h) le tecnologie innovative eventualmente utilizzate;
i) il rispetto della normativa relativa all'abolizione delle barriere architettoniche;
l) la dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici e con gli strumenti urbanistici o, in mancanza, la deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico.
5. L'intervento pubblico, sui progetti approvati con le modalità di cui all'articolo 2 consta di:
a) un contributo in conto capitale, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, fino a un massimo del 35 per cento del costo dell'investimento;
b) un contributo in conto interessi, a valere sul limite di impegno di cui al comma 1, nella misura massima del 5,50 per cento annuo dell'ammontare complessivo dei mutui, erogati da istituti di credito o sezioni di credito speciali, individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di importo non superiore al 35 per cento del costo dell'investimento, la cui durata è fissata in dieci anni; tale contributo verrà corrisposto in rate semestrali direttamente all'istituto mutuante."
Legge n. 556/1988 : "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche."
Legge n. 122/1989 : "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,n.393", art.3: "1. Le regioni, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i comuni, con esclusione di quelli di cui al Titolo II, i quali, sulla base di una preventiva valutazione del fabbisogno e tenendo conto del piano urbano del traffico, nonché del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2, sono tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi. Tale programma deve tra l'altro indicare le localizzazioni ed i dimensionamenti, le priorità di intervento ed i tempi di attuazione, privilegiando le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonché le disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e dello stazionamento dei veicoli nelle aree urbane.
2. Il programma, corredato delle previsioni economiche e finanziarie, è adottato dal comune entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 1 ed è trasmesso, entro i successivi 30 giorni, alla regione. La regione, entro 30 giorni, approva il programma. La mancata deliberazione di rigetto della regione nel termine di 30 giorni equivale ad approvazione del programma. Il silenzio-approvazione è attestato dal Sindaco entro 10 giorni dalla sua formazione.
3. Per l'ammissione ai contributi previsti dall'articolo 4 i comuni comunicano annualmente alla regione l'elenco degli interventi, compresi nel programma, che verranno attivati precisando per ciascuna opera che si intenda realizzare:
a) il regime giuridico prescelto per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio, anche con riferimento all'eventuale trasferimento dei diritti di cui all'articolo 952, commi primo e secondo, del codice civile;
b) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la eventuale concessione, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori;
c) il piano economico-finanziario per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio;
d) tempi e modalità per la verifica dello stato di attuazione;

e) le misure organizzative di coordinamento previste e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati;
f) la misura dell'eventuale contributo richiesto ai sensi della presente legge.
4. Per gli anni successivi al primo l'elenco degli interventi è comunicato alla regione entro il 31 gennaio.
5. La regione trasmette annualmente al Ministro per i problemi delle aree urbane l'elenco degli interventi comunali indicando le priorità. Per gli anni successivi al primo la trasmissione degli atti dovrà avvenire entro il 28 febbraio di ciascun anno.
6. Esaurita la procedura di cui ai precedenti commi, il Presidente del Consiglio dei ministri, o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro 60 giorni dall'approvazione del programma, su parere, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina con decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi previsti dall'articolo 4. Decorsi i 30 giorni previsti senza che la commissione abbia espresso parere, i Ministri possono procedere direttamente all'emanazione del decreto.
7. Il programma approvato, qualora contenga disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituisce variante degli strumenti stessi. L'atto di approvazione del programma costituisce altresì dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare.
8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni di cui al comma 1 trasmettono alla regione e al Ministro per i problemi delle aree urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica del programma. Per tali proposte valgono le norme di cui ai precedenti commi"

Note all'art. 5
L.R.n. 27/1979 : "Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo
Legge n.297/1982 :" Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica."

Note all'art. 6
L.R. n. 6/1972 : "Funzionamento dei gruppi consiliari"
L.R. n.14/1988: "Modifica alla L.R. 5/8/1972, n.6 concernente il funzionamento dei Gruppi Consiliari"
L.R. n. 10/1996: " Modifica alla L.R. 5/8/1972, n.6 concernente il funzionamento dei gruppi consiliari"
L.R. n. 6/1986 : "Modifiche ed integrazioni della L.R. 28/8/1984, n.40 concernente: "Provvidenze regionali in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari"
L.R. n. 23/1987: "Utilizzazione e adeguamento delle procedure e delle provvidenze della L.R. 28/8/1984, n.40, ai fini del sostegno al ripristino delle attività turistiche danneggiate dalle recenti calamità naturali"

D.L. n.465/1988: "Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche (1)"art.1: "1. In vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di strutture turistiche e ricettive, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 146 miliardi per l'anno 1989 e di lire 196 miliardi per l'anno 1990, di cui lire 21 miliardi come limite di impegno annuo a decorrere dall'anno 1989. Delle predette somme almeno il 40 per cento è riservato ai territori del Mezzogiorno.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, individua con proprio decreto, relativamente alle iniziative di cui al comma 1, le priorità, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione, con particolare riguardo:
a) per le priorità, all'adeguamento delle strutture e dei servizi turistici per i campionati mondiali di calcio del 1990, alla realizzazione di parchi urbani e verde pubblico attrezzato, all'adeguamento delle strutture e dei servizi in aree ad alta vocazione turistica, allo sviluppo di forme associative e di accordi finalizzati a progetti di miglioramento dell'offerta ricettiva e dei servizi, all'adeguamento agli standard europei delle normative antinfortunistiche e di sicurezza, allo sviluppo del turismo nel Mezzogiorno ed allo sviluppo del turismo giovanile;
b) per i parametri di valutazione, alla redditività, all'autofinanziamento, all'occupazione, all'innovazione tecnologica, al rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area;
c) per i criteri di ripartizione, alla suddivisione dello stanziamento di cui al comma 1 fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di una quota non superiore al 30 per cento per iniziative a carattere nazionale che devono essere definite e localizzate d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

3. I progetti volti alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono presentati al Ministero per i beni e le attività culturali entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2. I progetti a carattere regionale devono essere corredati da un attestato delle regioni competenti da cui risulti la conformità dei medesimi alle finalità dei programmi di sviluppo turistico. Per i progetti a carattere nazionale tale conformità è verificata dal Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
4. I progetti di cui al comma 3 devono indicare:
a) l'area, la durata e le modalità degli interventi, corredate dal progetto di massima o esecutivo;
b) il costo totale, inclusi i costi per la progettazione, da intendersi a prezzo chiuso e comprensivo dell'IVA;
c) il concessionario per la realizzazione, che dovrà assicurare anche la gestione;
d) tutte le fasi procedurali tecnico-amministrative previste dalla normativa vigente per la immediata realizzazione;
e) il piano finanziario che deve essere articolato, per quanto riguarda i costi, con l'indicazione dei vari fattori di composizione e, per quanto riguarda le fonti di copertura, con l'indicazione delle risorse proprie del concessionario da impegnare nel progetto, dei rientri che si presume di realizzare e dei contributi pubblici di cui al comma 5;
f) il numero degli occupati, con i relativi costi nella fase di realizzazione e nella fase di gestione;
g) le attività di formazione e riqualificazione del personale;
h) le tecnologie innovative eventualmente utilizzate;
i) il rispetto della normativa relativa all'abolizione delle barriere architettoniche;
l) la dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici e con gli strumenti urbanistici o, in mancanza, la deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico.
5. L'intervento pubblico, sui progetti approvati con le modalità di cui all'articolo 2 consta di:
a) un contributo in conto capitale, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, fino a un massimo del 35 per cento del costo dell'investimento;
b) un contributo in conto interessi, a valere sul limite di impegno di cui al comma 1, nella misura massima del 5,50 per cento annuo dell'ammontare complessivo dei mutui, erogati da istituti di credito o sezioni di credito speciali, individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di importo non superiore al 35 per cento del costo dell'investimento, la cui durata è fissata in dieci anni; tale contributo verrà corrisposto in rate semestrali direttamente all'istituto mutuante"

Legge n. 556/1988 : "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche."
L.R. n.55/1981: "Disciplina degli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale di cui alla L. 25/5/1970, n.364"
Legge n. 745/1975 : Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali"Art.9 comma 1. lettera A) :
"1) Articolo abrogato dall'art. 10, d.lg. 30 giugno 1993, n. 270."
Legge n. 833/1978 : "Istituzione del servizio sanitario nazionale." art. 51 : "Finanziamento del servizio sanitario nazionale.
Il fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del servizio sanitario nazionale è annualmente determinato con la legge di cui al successivo articolo 53. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica (1).
Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (2), tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici e standards devono tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni. Per la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall'art. 43, D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7, L. 6 ottobre 1971, n. 853.

All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del presente articolo.
In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanità e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente articolo 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente (3).
Le regioni, sulla base di parametri numerici da determinarsi, sentiti i comuni, con legge regionale ed intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le unità sanitarie locali la quota loro assegnata per il finanziamento delle spese correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5 per cento per interventi imprevisti. Tali parametri devono garantire gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale. Per il riparto della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.
Con provvedimento regionale all'inizio di ciascun trimestre, è trasferita alle unità sanitarie locali, tenendo conto dei presidi e servizi di cui all'articolo 18, la quota ad esse spettante secondo il piano sanitario regionale.
Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma.
(1) Comma così modificato dall'art. 1, l. 23 ottobre 1985, n. 595.
(2) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
(3) Comma aggiunto dall'art. 6, l. 7 agosto 1982, n. 526."

Nota all'art. 7
L.R. n. 11/2001 : " Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2001 e Bilancio Pluriennale 2001-2003"